



Gen. 3981

Proc. n. 8/2017 fall.

TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Collegio composto dai Giudici

dott.ssa Maria Antonia Maiolino

presidente relatore

dott.ssa Manuela Elburgo

giudice

dott.ssa Caterina Zambotto

giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 5.10.2017

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che il reclamo che ha dato avvio al presente procedimento è stato depositato il 14.7.2017: i resistenti ne hanno contestato la tardività giacché, pacifico che l'opponente abbia avuto conoscenza integrale del provvedimento contestato non più tardi del 4.7.2017 (lo riferisce la stessa parte in ricorso), al procedimento in esame andrebbe applicato non il termine di 10 giorni di cui all'art. 26 l.f. bensì il più breve termine di 8 giorni di cui all'art. 36 l.f., trattandosi di un'autorizzazione pronunciata dal GD ai sensi dell'art. 35 l.f. in sostituzione del comitato dei creditori, ancora non costituito;

ritenuto che primariamente vada valutata la correttezza dello strumento impugnatorio prescelto, avendo la ricorrente ribadito che i provvedimenti del GD vanno tutti reclamati ai sensi dell'art. 26 l.f.;

ritenuto che la difesa non sia condivisibile, giacché i due rimedi hanno disciplina diversa non solo con riferimento al termine applicabile, ma anche ai motivi che lo giustificano: nel senso che il rimedio ex art. 36 l.f. consente delle contestazioni meno estese, giacché il

reclamo avverso autorizzazioni e dinieghi del comitato dei creditori è ammesso solo per violazione di legge;

ritenuto pertanto che, se una disciplina diversa vi è, ciò non possa dipendere dal soggetto che in concreto pronuncia l'autorizzazione (ovvero il comitato o il GD in surroga), bensì dalla natura del provvedimento impugnato, nel senso che non risulta giustificato che la stessa autorizzazione possa essere censurata solo per violazione di legge se pronunciata dal comitato dei creditori e senza limiti se pronunciata dal GD in surroga del comitato ai sensi dell'art. 41 l.f.;

ritenuto in conclusione sul punto che il reclamo corretto da promuovere nel caso di specie fosse quello ex art. 36 e non ex art. 26 l.f., essendosi pronunciato il GD in sostituzione del comitato dei creditori non ancora costituito;

rilevato che nel caso di specie il termine di 8 giorni stabilito dall'art. 36 l.f. era già scaduto quando il reclamo è stato proposto;

considerato che detto termine deve ritenersi perentorio, come qualsiasi termine entro cui deve essere promossa una impugnazione: la natura perentoria del termine è infatti connaturata alla natura impugnatoria del reclamo proposto;

ritenuto non possa pertanto convertirsi il reclamo nel più corretto strumento ex art. 36 l.f., con remissione del procedimento al Giudice monocratico competente, cosicché deve concludersi per l'inammissibilità del reclamo proposto (Cass. n. 17025/2017),

ritenuto che dalla soccombenza della reclamante discenda la condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dai reclamati.

PQM

dichiara inammissibile il reclamo proposto;

condanna la reclamante alla rifusione delle spese processuali, liquidate d'ufficio in € 1.000
per ciascuna parte reclamata, oltre 15% iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Padova, 5.10.2017

Il Presidente estensore

Maria Antonia Staltona
Maria Antonia Staltona

Depositato in Cancelleria
Padova, 26/10/17
Il Cancilliere